



Comune di Carrè

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17 marzo 2003
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 dell'11 giugno 2003
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30 luglio 2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 16 dicembre 2008
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18 maggio 2020

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato il 27 luglio 1934, n. 1265 e al Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, disciplina il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a regolare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria ed in particolare ai trasporti funebri, alle sepolture, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alle concessioni di aree e manufatti destinati a sepolture private, alla costruzione di sepolcri privati ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dagli organi comunali, secondo la suddivisione delle competenze stabilita nello Statuto e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dall'art. 113 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Articolo 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile e dal codice penale.

Articolo 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici del Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali:

- a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Articolo 5 - AMMISSIONE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI

1. Nel cimitero comunale sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel Comune stesso, al momento della morte, la propria residenza. Sono altresì ricevute e seppellite le salme di coloro che abbiano avuto in vita il trasferimento di residenza in altro Comune a seguito di ricovero in istituti di cura o di assistenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto di seppellimento nel cimitero in sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:

- a) l'orario di apertura del cimitero;
- b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
- c) i riti funebri che tengono conto dei diversi credi religiosi;
- d) ogni altra norma relativa a particolari divieti.

Articolo 6 - SERVIZI ED IMPIANTI

1. Il cimitero comunale ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie in conformità a quanto dispone il D.P.R. n. 285/90. Subordinatamente e compatibilmente alle specifiche disponibilità il cimitero ha pure aree e manufatti riservati a sepolture private.

2. Il cimitero ha un locale destinato ad obitorio e deposito di osservazione.

3. Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato ed in forma promiscua delle ossa di salme completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché delle ossa eventualmente rinvenute nel Comune o provenienti da cimiteri soppressi, in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

4. Nel cimitero deve, inoltre, essere istituito all'occorrenza, un cinerario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato ed in forma promiscua delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione, o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione.

5. Per i fini di cui al comma precedente possono essere destinati anche manufatti cimiteriali già esistenti.

6. Il cimitero comunale è dotato di norma dal servizio di illuminazione votiva.

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 – FERETRI

1. Per le dichiarazioni di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, il periodo di osservazione salme e quant'altro connesso, trovano applicazione le norme dell'ordinamento dello stato civile, del regolamento nazionale di polizia mortuaria, del codice di procedura penale, delle leggi regionali e statali in materia.

2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90, alla circolare interpretativa del ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 ed alle disposizioni specifiche impartite dal Responsabile del servizio di medicina legale dell'U.L.S.S., o suo incaricato. La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del personale dell'ULLS nel caso di trasporto della salma in un cimitero di un diverso comune e viene certificata in apposito verbale unitamente alla verifica sulla identità del cadavere.

3. E' vietato effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione di cadaveri obbligatoriamente inseriti in doppie casse. Pertanto gli operatori del settore dovranno provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno ogni qualvolta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune, precisando che in caso contrario, il feretro non verrà accettato.

4. Il Comune può assumere la spesa per la fornitura delle casse per le persone residenti bisognose, secondo i criteri individuati con il Regolamento, assunto in attuazione dell'art. 12 della legge n. 241/90, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

5. Il feretro dovrà essere accompagnato, di norma, dalla seguente documentazione:

- verbale di verifica del feretro;
- richiesta di inumazione/tumulazione;
- autorizzazione alla sepoltura;
- autorizzazione al trasporto.

6. Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura, il dipendente comunale con funzioni di necroforo accerterà la regolarità della documentazione, nonchè il diritto d'uso qualora trattasi di sepoltura privata o il diritto di sepoltura qualora trattasi di sepoltura comune, in base alla richiesta pervenuta.

7. La documentazione dovrà essere conservata nell'archivio comunale e coordinata allo schedario dei defunti ed alle registrazioni amministrative concernenti le sepolture private ed i rispettivi concessionari.

8. Il registro comunale delle sepolture in duplice esemplare sarà compilato e conservato secondo le modalità previste dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90.

Articolo 8 - TRASPORTI FUNEBRI

1. Fino a quando non venga assunto direttamente dal Comune con diritto di privativa, il servizio di trasporti funebri è liberamente esercitato dalla ditte private operanti nel settore con l'osservanza delle disposizioni del D.P.R. n. 285/90 e del presente regolamento.

2. Il trasporto della salma al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19-20 del D.P.R. n. 285/90 in modo che ne sia impedita la vista dall'esterno.
3. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.
4. I trasporti dei cadaveri al cimitero verranno effettuati mediante apposite autofunebri che dovranno avere i requisiti prescritti dal D.P.R. n. 285/90.
5. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito dell'apposita autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, la quale deve essere esibita, su richiesta, al necroforo, unitamente al permesso di seppellimento.
6. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri, sono autorizzate con unico provvedimento del Comune in cui è avvenuto il decesso.
7. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del luogo dove è avvenuto il decesso.
8. Il trasporto è di norma oneroso e dovrà sottostare alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Il trasporto è gratuito per gli indigenti in stato di abbandono, così come previsto per la fornitura della cassa all'art. 7 comma 4 del presente Regolamento.
In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta all'uopo convenzionata la somma stabilita.
9. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

CAPO II - SEPOLTURE

Articolo 9 – INUMAZIONE

1. Il cimitero ha un campo comune destinato alla inumazione ordinaria secondo quanto disposto dal Regolamento nazionale di polizia mortuaria.
2. Ogni fossa nel campo comune è assegnata quando sia richiesta, per la durata minima di 10 anni dal giorno di seppellimento.
3. Sono altresì inumati i resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni.
4. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da un cippo messo in opera dall'interessato, recante un numero progressivo, nonché l'indicazione del nome e cognome del defunto e la sua data di nascita e morte.
5. E' consentita la messa a dimora entro il perimetro delle fosse, di piantine di fiori o di sempreverdi, purchè non invadano, anche con le radici, le tombe ed i passaggi attigui.
6. E' consentito altresì, previa comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente, porre in opera sulle fosse nel campo comune lapidi, croci, monumenti, ecc....., nel rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.

7. L'inumazione è soggetta al pagamento di una somma determinata dalla Giunta Comunale per il servizio prestato.

Articolo 10 – TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo titolo quarto del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura come prevista dall'art. 76 commi 8° e 9° del D.P.R. 285/90 e relativa circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché loro modifiche ed integrazioni. Per la chiusura dei tumuli, se effettuata dai concessionari, sarà necessaria una mera comunicazione preventiva; l'operazione, pertanto, non necessita di autorizzazione.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 285/90 e relativa circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché loro modifiche ed integrazioni.

5. È consentita la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie nei loculi destinati ai feretri, se i resti da collocare appartengono al coniuge, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari, come indicati nell'art. 433 del Codice Civile¹, del defunto tumulato. In tal caso è necessario il consenso del concessionario, se ancora in vita, o il consenso di tutti gli eredi del defunto tumulato.

È altresì consentita, a richiesta, la collocazione di una cassetta di resti o un'urna cineraria nella fossa occupata da un feretro se i resti da collocare appartengono al coniuge, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari, come indicati nell'art. 433 del Codice Civile*, del defunto inumato, con il consenso di tutti i suoi eredi legittimi, previo pagamento di apposita tariffa per la sola operazione di interrimento della cassetta. Il lievo e la successiva sistemazione della lapide marmorea, al fine di consentire l'effettuazione dello scavo sono carico dei richiedenti. La cassetta di resti, o l'urna cineraria, è collocata ad una profondità minima di mt. 1.

Le operazioni sopra descritte non possono essere effettuate prima di due anni dal decesso per morte causata da malattia infettivo-diffusiva.

In ogni caso l' inumazione o la tumulazione di cassette di resti e di urne cinerari, a nulla rileva sulla durata dell'originaria concessione.

Articolo 11 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente

¹ Il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

deposto in apposito loculo provvisorio previo pagamento del canone stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a. per coloro che abbiano già avuto in concessione un'area per costruirvi un sepolcro privato;
- b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato.

3. L'uso del loculo provvisorio può essere rinnovato fino ad un massimo di 24 mesi.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare le salme in campo comune addebitando le spese per le necessarie operazioni all'interessato.

5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

6. E' consentita anche la tumulazione provvisoria in tombe o loculi di altri concessionari, previa autorizzazione scritta di questi.

CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 12 – ESUMAZIONI

1. Nei Cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di anni 10. Il Comune, con propri provvedimenti, regolerà le esumazioni ordinarie in base alle condizioni locali e morfologiche del terreno.

2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissata con comunicazione di servizio da affiggere all'albo comunale con congruo anticipo. Di tale operazione deve essere data comunicazione agli interessati, laddove individuabili.

3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di aprile compreso.

4. Le ossa che si recuperano saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano richiesta di raccolta in apposite cassetine di zinco da porre in loculi o tombe in loro concessione.

5. Per le eventuali esumazioni straordinarie, da effettuarsi in via del tutto eccezionale, si fa esplicito riferimento all'art. 83 e 84 del D.P.R. 285/90 e alle disposizioni specifiche impartite dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.L.S.S., o suo incaricato.

Articolo 13 – ESTUMULAZIONI

1. Il Comune può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di aprile compreso, l'estumulazione di feretri destinati

ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Servizio di Igiene Pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora sia constatato la non perfetta tenuta del feretro, si potrà consentire al trasferimento previa idonea sistemazione o avvolgimento del feretro stesso.

2. Per le persone decedute a causa di malattie infettive-diffusive non si accettano, di norma, domande di estumulazione prima che siano trascorsi due anni dalla data di morte.

3. Per le salme che abbiano avuto una permanenza nel tumulo non inferiore a 40 anni e che si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassetine ossario su parere del responsabile del servizio di medicina legale dell'U.L.S.S., o suo incaricato.

4. Qualora il processo di mineralizzazione non sia completo, la salma estumulata sarà inumata coattivamente in campo comune per un periodo minimo di anni 5.

5. I feretri sono estumulabili a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.

6. Tutte le estumulazioni suddette possono essere sottoposte al pagamento di una somma, secondo le modalità previste dalla Giunta Comunale.

7. Sono invece gratuite le estumulazioni ordinarie, così come le esumazioni ordinarie di cui al precedente art. 13 nel caso in cui le stesse riguardino persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

8. Le ossa raccolte nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano richiesta di raccolta in apposite cassetine di zinco da porre in loculi o tombe in loro concessione.

9. Per le eventuali estumulazioni straordinarie, da effettuarsi in via del tutto eccezionale, si fa esplicito riferimento all'art. 83 e 84 del D.P.R. 285/90 e alle disposizioni specifiche impartite dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.L.S.S., o suo incaricato.

Articolo 14 - DISPOSIZIONI CAUTELATIVE

1. Nel disporre della salma (o dei resti mortali) e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto l'abbia espressa, in qualsiasi forma e modo. In difetto i familiari possono disporre secondo l'ordine indicato:

coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti nonchè conviventi; tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di epigrafi, per esumazioni o trasferimenti di salma o di resti mortali.

2. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, illuminazione votiva o quant'altro) si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti i soggetti legalmente interessati.

3. In caso di cointestazione il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

4. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private. I concessionari devono essere residenti nel Comune di Carrè, oppure devono aver risieduto in tale Comune per almeno cinque anni. E' in facoltà della Giunta Comunale concedere deroghe a quanto previsto nel precedente periodo in casi eccezionali.
2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Articolo 16 - TIPOLOGIE E DURATA D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private possono essere distinte in:
 - a. sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.)
 - b. sepolture per famiglia e collettività (cappelle, tombe di famiglia ecc.).
2. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, e nell'ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, si fissa la durata delle concessioni cimiteriali nel modo seguente:
 - a) sepolture individuali: anni 40;
 - è consentita la proroga della concessione scaduta sino al maturare del termine di quaranta anni dal decesso della salma tumulata;
 - è altresì consentita la proroga delle concessioni scadute, previa autorizzazione della Giunta Comunale, che ne determina il periodo, fatta salva la preventiva verifica di congrua disponibilità di sepolture individuali;
 - b) sepolture per famiglie e collettività: anni 99;

CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 17 - CONCESSIONI CIMITERIALI E MODALITA' DI ACCESSO

1. La concessione avviene, previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte del servizio cui è affidata l'istruttoria del procedimento.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito contratto contenente le clausole e condizioni della concessione e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, tale atto deve indicare:
 - a) la natura della concessione;
 - b) il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - c) la durata;
 - d) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - e) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro di famiglia);
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone.
4. Le modalità di assegnazione e i canoni di concessione vengono stabilite dalla Giunta Comunale.
5. Con scrittura privata, sottoscritta dinanzi al responsabile del procedimento e depositata agli atti del Comune, più concessionari titolari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, anche attraverso divisioni interne, rinunce con pari accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti degli altri concessionari, ferma restando comunque l'unicità della concessione originaria. L'atto deve essere sottoscritto da tutti i concessionari aventi titolo.
6. Qualora l'Ufficio competente accerti che non esistono contratti o altre prove documentabili di vecchie concessioni, i diritti dei titolari potranno essere accertati attraverso l'approntamento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 dagli interessati con la comminatoria di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci. In tali casi tra il Comune ed il concessionario viene formalizzato un contratto avente i contenuti di cui al precedente comma 2.
7. I manufatti dei cimiteri comunali privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario, anche di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio del Comune, ed alle bacheche poste all'ingresso dei cimiteri comunali, per la durata di 12 mesi continuativi. Alla scadenza del termine prefissato i manufatti dei quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

Articolo 18 - DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:
 - a) sepolture concesse prima del 24 aprile 1977 (e cioè prima dell'applicazione del D.P.R. 803/75) per le quali vengono riconosciuti, laddove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo indeterminato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal codice civile. Tale sepolcro ereditario, per espressa norma concessionaria di trasmissibilità agli eredi, o per esaurimento della linea familiare indicata, può essere utilizzato, sino ad estinzione della concessione, da eredi legittimi o testamentari del concessionario e per la loro famiglia;
 - b) Sepolture concesse dal 24 aprile 1977 (cioè dall'applicazione del D.P.R. 803/75) per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la

trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidamente. Tale sepolcro di famiglia, laddove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, sarà utilizzato per la conservazione delle spoglie mortali del concessionario, del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado e rispettivi coniugi, ai fratelli ed alle sorelle ed ai loro figli e rispettivi coniugi, ai fratelli e sorelle dei loro genitori e loro coniugi, fino a completamento del sepolcro.

2. I casi di "convivenza", o le condizioni "di particolare benemeranza" previsti dall'art. 93 - 2° comma del D.P.R. 285/90 andranno specificatamente documentati e dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445 /2000 ed occorrerà il preventivo assenso scritto di tutti i titolari della concessione.

3. In caso di decesso del concessionario di sepolcro privato, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune entro 12 mesi dalla data del decesso, designando il/i soggetto/i, cui la concessione deve intendersi volturata.

4. Il diritto d'uso di loculi, colombari o ossari singoli è riservato alla persona del concessionario od a quella espressamente indicata dal concessionario nella richiesta di concessione.

5. In caso di riduzione dei resti mortali o trasferimento in altro loco, il loculo, il colombario o l'ossario singolo ritorna nella disponibilità del Comune. Valgono le regole sui rimborsi di cui all'articolo seguente.

6. Trascorso il periodo di concessione, i resti mortali verranno posti in ossario comune o in altra sepoltura. Qualora la salma non sia mineralizzata sarà posta in terra per la sua completa mineralizzazione.

7. Per le concessioni di aree per sepolcrati per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

8. Le concessioni di loculi possono essere rinnovate, alla scadenza, per un periodo non superiore a quello consentito per le operazioni di riduzione in resti, previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo. Le altre concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo.

Articolo 19 - RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE

1. E' in facoltà dei concessionari il rinunciare alla concessione di aree o manufatti.

2. E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma, anche indiretta.

3. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal/i concessionario/i.

4. La rinuncia, se accettata dal Comune, comporta il riconoscimento ai rinuncianti del rimborso di una somma determinata con provvedimento della Giunta comunale.

5. I rimborsi vengono calcolati sui canoni di concessione vigenti all'atto della richiesta di retrocessione.

6. Restano a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'eventuale atto di retrocessione.

Articolo 20 - DECADENZA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro un anno solare dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono e di pericolosità pubblica, per inerzia o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 25;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto accessivo alla concessione.

2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio competente in base ad accertamento dei relativi presupposti.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme e dei resti, rispettivamente in campo ed ossario comune. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

Articolo 21 - REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Della decisione di revoca presa, l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni.

3. Disposta la revoca della concessione, il Sindaco disporrà se del caso, la traslazione delle salme o dei resti rispettivamente in campo ed ossario comune.

4. Qualora gli aventi diritto d'uso dell'area o manufatto revocato lo richiedano, verrà loro concesso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente concessione, se materialmente possibile, nell'ambito dello stesso Cimitero.

Articolo 22 - ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 18, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo od ossario comune.

CAPO III - NORME TECNICHE

Articolo 23 - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal responsabile del servizio tecnico, su conforme parere dell'Autorità sanitaria e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai Capi 14-15 del D.P.R. n. 285/90 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. I manufatti funerari devono essere costruiti, di norma, con adeguato accesso esterno per la collocazione delle salme. Devono, comunque, e prioritariamente, essere realizzati loculi di facile accesso per poter utilizzare mezzi meccanici nella collocazione delle salme.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. I progetti di costruzione devono essere presentati, per l'approvazione entro 12 mesi dalla stipula del contratto accessivo alla concessione.
5. Il manufatto dovrà essere completato entro 36 mesi dalla data di rilascio della concessione edilizia. L'Amministrazione provvederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi comuni del cimitero.

Articolo 24 - MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. La ristrutturazione di vecchie edicole o manufatti funerari dovrà rispettare, possibilmente, i punti 2. e 3. del precedente art 24.
3. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo dal Responsabile del Servizio alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale, pena la decadenza.
4. - Nel caso di tombe prive dello spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro e quindi non conformi a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 il loro recupero dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni che devono intendersi operative nei confronti delle suddette tombe;
 - Limitazione della deroga per le sette tombe in argomento e non più di tre posti salma per tomba;
 - Utilizzo di una ulteriore cassa metallica a contenimento del feretro che sostituendo il singolo loculo, come prescritto all'art. 76 , punti 6 e 9 del DPR 285/90, deve avere adeguato spessore, resistenza meccanica e tenuta dei liquidi dei gas, garantendo nel tempo tali requisiti; andranno inoltre previsti appositi materiali assorbenti i liquidi per le possibili percolazioni. Le suddette casse devono inoltre essere predisposte per l'aggancio a sistemi di sollevamento;
 - Elementi strutturali destinati al supporto delle suddette casse che oltre a garantire i requisiti di portata secondo la vigente normativa (250 kg/mq – art. 6 punto 5, DPR 285/90, e che risultino facilmente asportabili per garantire l'agevole accesso ai posti salma dei livelli sottostanti;

- L'estumulazione ai fini della riduzione delle salme, salvo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, non prima di 40 anni dalla data della sepoltura.

Articolo 25 - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

1. Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc..., gli interessati possono eseguirli in economia o valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Sono considerato lavori privati nei cimiteri quelli afferenti le operazioni di chiusura dei tumuli come previste dall'art. 76 commi 8° e 9° del D.P.R. 285/90 e relativa circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. La Giunta comunale è facoltizzata a disporre, affinché tali operazioni siano eseguite dai dipendenti comunali o da impresa individuata dal Comune, dietro pagamento del relativo servizio.
3. Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stata rilasciata regolare concessione o autorizzazione. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, invece, nonché per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc..., è sufficiente la comunicazione all'Ufficio competente, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
4. Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.
5. Per lavori edili ed affini inerenti nuove costruzioni, restauri e manutenzione straordinaria il Comune potrà richiedere al concessionario, prima dell'inizio dei lavori, il versamento di una somma a titolo cauzionale infruttifero, nell'ammontare stabilito dalla Giunta Comunale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento dei danni provocati.
6. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
7. Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente.
8. I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri, in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
9. Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, è dovuto al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il corrispettivo fissato in tariffa.
10. All'interno dei Cimiteri è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese di portata non superiore a 35 ql., per l'esecuzione dei lavori su indicati, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
11. Il Servizio competente vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

CAPO IV - POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 26 -NORME GENERALI

1. Nel Cimitero comunale, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, salvo le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua, commerciale o similari.
3. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in ispecie:
 - buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio comunale;
 - calpestare aiuole, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viali o disturbare con contegno chiassoso;
 - assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia senza l'autorizzazione degli interessati.
4. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Gli addetti cimiteriali ordineranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc... che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, anche in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.
6. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora non venga richiesto il riutilizzo da parte degli interessati, passano in disponibilità del Comune, che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o alienarli; il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali stessi.

TITOLO V - CREMAZIONE

Articolo 27 - CREMATORIO

1. Il Comune, per provvedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che offra garanzie di idoneità e di disponibilità.

Articolo 28 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione alla cremazione se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.

2. La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia dopo l'acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (**art. 3 della L. 30.3.2001, n. 130**).

3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Articolo 29 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

2. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8), del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.

4. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, e comunque nelle zone autorizzate.

5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto,

dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 74, comma b) del presente regolamento.

Articolo 30 - URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia o ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

5. Espletati gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'urna cineraria, a richiesta degli interessati, può essere affidata ai familiari, nel rispetto della volontà espressa dal defunto. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al Responsabile del servizio cimiteriale, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo verbale deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 31 – TARIFFE PER LA CREMAZIONE

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'ANCI, la CONF SERVIZI, nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci.

2. In tutti gli altri casi, i parenti più prossimi del defunto, individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, sono tenuti al pagamento della tariffa per la cremazione come sopra stabilita. Sarà inoltre possibile la rivalsa sull'eventuale patrimonio del defunto.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 33 - SOPPRESSIONE NORME INCOMPATIBILI E RINVIO.

1. Sono soppresse tutte le norme incompatibili con il presente regolamento.
2. Per quanto riguarda i rifiuti cimiteriali si rinvia a quanto previsto in materia nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
3. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel decreto del presidente della repubblica n. 285/90, nelle circolari del ministero della sanità n. 24 del 6 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998.

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.-

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DAL CERO RAG. MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 17-12-08 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 17-12-08, al 01-01-09, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);

E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ :
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 01.02.2006

*Il funzionario incaricato
Villanova Monica*